

19 APRILE 2021

Allegato A) alla Deliberazione n. del

ACCORDO CON GLI EROGATORI PRIVATI EX ART. 8 QUINQIES D.LGS. 502/1992 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID 19.

Tra

L'**ASL VCO** Azienda Sanitaria del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117 (C.F. 00634880033), rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Chiara Serpieri, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Azienda medesima, successivamente nominata "ASL",

e

l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico ex art. 42, L. 23.12.1878 n. 833, **AUXOLOGICO ITALIANO**, con sede legale in Milano, via Ludovico Ariosto n. 13, (C.F. 02703120150), titolare della struttura sanitaria denominata IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Ospedale San Giuseppe di Piancavallo, con sede operativa in Strada Cadorna 90 a Piancavallo di Oggebbio (VB), successivamente denominata "Struttura", rappresentata dal dott. Mario Colombo nella qualità di Direttore Generale, con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

- il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 ha approvato il "*Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19- Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020*", elaborato a seguito della presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'attività di somministrazione dei vaccini e di coordinamento della stessa;
- il modello organizzativo delineato con il citato Piano strategico prevede che "con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale possono essere realizzate campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc ... con una maggiore articolazione sul territorio"
- con DGR n. 1-2986 del 16 marzo 2021, la Regione Piemonte ha dato indicazioni in merito all'allestimento dei centri vaccinali sul territorio piemontese, individuando, quali punti a cui fare immediato riferimento dopo i presidi pubblici ed i MMG, gli erogatori privati, in grado di costituire nell'immediato un supporto indispensabile nell'attuazione del programma vaccinale;
- è stata preventivamente raccolta, tramite incontri e mediante espressa manifestazione di interesse, la disponibilità, sia delle associazioni rappresentative degli erogatori, sia di molti erogatori direttamente, ad effettuare la somministrazione del vaccino a fasce di utenti identificate dalle linee guida nazionali e regionali alle medesime condizioni concordate con i MMG, e precisamente:

tariffa € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 733/1972) ad inoculazione, a fronte delle seguenti attività:

- eventuale raccolta preventiva delle adesioni;
- somministrazione del vaccino agli utenti convocati dall'azienda sanitaria, previa raccolta di consenso informato e situazione anamnestica
- registrazione delle informazioni su piattaforma informatica regionale

- l'esercizio dell'attività vaccinale è subordinata al possesso dei requisiti ed all'impegno a seguire le *"Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private"* allegate al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

La Struttura mette a disposizione dell'ASL gli spazi, il personale necessario per l'attività, i servizi e le prestazioni connesse, nei limiti della propria capienza e delle proprie potenzialità organizzative, per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 a favore della popolazione individuata dalle linee guida nazionali e regionali.

Nello specifico, la disponibilità è la seguente:

attività di somministrazione vaccini in giornate preventivamente concordate, con turni che consentano un numero di vaccinazioni previste per ciascuna giornata da un minimo di 160 a crescere, al massimo delle possibilità consentite dalla complessa organizzazione predisposta.

L'ASL, a seguito della gestione delle pre-adesioni alla vaccinazione da parte dei cittadini eleggibili, sulla base delle disponibilità organizzative, programma in SIRVA (Applicazione regionale vaccini) le sedute vaccinali dedicate, comunica all'Erogatore il calendario vaccinale e le prenotazioni.

La medesima, sulla base dei calendari vaccinali programmati, fornirà alla Struttura il numero di dosi vaccinali necessarie e le informazioni occorrenti per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni.

Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi

La Struttura garantisce l'osservanza delle *"Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private"* allegate al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale e di tutte le norme di legge ed i provvedimenti amministrativi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Si impegna inoltre a mantenere i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali dichiarati al momento della sottoscrizione del presente accordo per tutta la durata dello svolgimento dell'attività vaccinale.

La Struttura erogherà le prestazioni vaccinali attraverso personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente

Articolo 3 – Tariffe delle prestazioni

Per ciascun inoculo viene riconosciuta un importo pari a € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, DPR n. 733/1972).

L'Erogatore, dopo aver trasmesso all'ASL la rendicontazione relativa alle dosi vaccinali somministrate ai singoli pazienti, individuati singolarmente (cognome nome codice fiscale e ASL di appartenenza – data della somministrazione) per gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 7 dicembre 2018, e smi, per la trasmissione attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), emetterà fattura elettronica mensile con indicazione sulle fatture elettroniche degli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi.

Articolo 4 – Termini e condizioni di pagamento

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata delle indicazioni di cui all'art. precedente.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Articolo 5 - Risoluzione del contratto

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'Asl del venir meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente accordo.

Articolo 6 – Clausola di manleva

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Sono escluse le responsabilità relative alla sostanza inoculata.

Articolo 7- Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal **17/04/2021** ed ha validità fino al **31/12/2021**, salva anticipata risoluzione qualora venga meno la necessità dell'Asl di richiedere il supporto per la somministrazione del vaccino anti-Covid 19.

Articolo 8 – Bollo e registrazione

Le spese di bollo spettano in parti uguali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 l'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 9 - Foro competente

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'EROGATORE

IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

(Dott. Mario Colombo)

IL DIRETTORE GENERALE

DELLASL VCO

(Dott.ssa Chiara Serpieri)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005